

matricolato, e questa mancanza ha fatto sì che gli esercenti pratici si sono mantenuti nella loro posizione.

Ho detto questo per spiegar bene che non ho inteso che dovesse darsi una sanatoria ai ciurmatori dell'umanità, ma veramente prendevo di mira un esercizio speciale, quello della veterinaria. Mi giova ripetere che il regolamento del 22 giugno 1874, in forza del quale anche i veterinari dovettero uniformarsi alle leggi sanitarie, stabiliva che l'onorevole ministro dell'interno potesse autorizzare all'esercizio della veterinaria quelli che l'avevano esercitata già da parecchi anni.

Ed ora troverei conveniente, che nel sancire una repressione penale contro chi eserciti l'arte senza le condizioni presunte dalla legge, si usasse un riguardo, come si intese di usarlo nel 1874 verso coloro i quali da molto praticavano l'arte salutare per gli animali, e lo hanno fatto con buoni risultati, guadagnandosi la stima dei loro compaesani e delle autorità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

NOCITO. Nessuna difficoltà di colpire di pene i contravventori ai regolamenti sanitari; nessuna difficoltà che a queste contravvenzioni si assoggetti l'abusivo esercizio di una determinata professione, per la quale si richiede uno speciale diploma; senonchè mi parrebbe opportuno di richiamare l'attenzione del ministro dell'interno sopra una grave questione che egli potrebbe risolvere per mezzo di un regolamento, il quale potrebbe essere fatto in esecuzione di questa legge, e nel quale fossero determinati i medicinali, che possono uscire dalla privata della professione farmaceutica.

Molte cose infatti che si adoperano come medicinali sono cose innocue. Il fiore di tiglio, il fiore di malva, la magnesia, il cremor di tartaro, il solfato di soda e tante altre cose simili non so perchè non possano entrare nel commercio pubblico e debbano per forza venire acquistate in una farmacia.

La loro vendita non può mettere in pericolo la salute di nessuno, nè c'è bisogno di speciale scienza per vendere. Ora, fino a tanto che si domanda il diploma del farmacista per la vendita di quelle sostanze, che richiedono una scienza, ed una cognizione profonda di materia farmaceutica, io comprenderei il disegno di legge interpretato largamente, ma non lo comprendo in ogni altro caso. Qui si tratta della libertà del commercio e della libertà dell'industria, alla quale non deve farsi alcuna eccezione o ferita, se non quando è ciò richiesto dal supremo interesse della società.

Questa è la prima osservazione che io debbo fare.

La seconda è la seguente. Sta benissimo che la flebotomia, l'arte ostetrica sieno professioni garantite da un diploma dato da persone competenti, giacchè queste professioni richiedono una scienza speciale; ma io posso assicurare che coloro i quali frequentano le scuole di flebotomia per fare i flebotomi, e le scuole di ostetricia per fare le levatrici sono pochissimi, e questi appartengono alle Università dello Stato che sono nei centri maggiori; di modo che tutto l'esercizio dell'ostetricia e tutto l'esercizio della flebotomia nella gran parte delle provincie italiane, almeno nelle meridionali, è abbandonato a persone che non hanno altri requisiti che quelli di una lunga pratica fatta e che per essa hanno ottenuta una patente. Ora, il giorno in cui voi avrete imposto che nessuno possa esercitare nè la flebotomia, nè l'ostetricia senza un diploma universitario, quel giorno due terze parti delle provincie italiane, parlo delle provincie meridionali, rimarranno senza levatrici e senza flebotomi. Questa è una circostanza sulla quale l'onorevole ministro dell'interno deve seriamente riflettere, perchè non si deve in sostanza rinunziare al bene quando si va in cerca del meglio. Ed è per questo che io sarei di parere che almeno fin tanto che non si provvedesse ad un regolare impianto dei flebotomi e delle levatrici in ogni comune, a coloro che hanno un esercizio lodevole, e che possono dare un piccolo esame davanti alla Commissione provinciale, si desse senz'altro un attestato, e questo valesse come se fosse un diploma rilasciato dall'Università.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

MARCORA. L'interruzione partita da non so chi, e raccolta dall'onorevole Grossi mi ha fatto sorgere il dubbio che si sia frainteso lo scopo e lo spirito delle mie osservazioni. Pare che alcuni credano che io abbia messo in dubbio, dal punto di vista legale, che tutte le contravvenzioni, e quindi anche queste, le quali toccano l'ordine pubblico, debbano ritenersi di azione pubblica. Questo non è quello che io ho detto. Io ho detto che, come è avvenuto un equivoco d'interpretazione per ciò che riguardava la costituzionalità o no dell'articolo 141 del regolamento sulla sanità pubblica, si è pure verificato equivoco nel valutare la portata della disposizione della legge sulla sanità pubblica che affida ai Sindaci il mandato di vigilare all'osservanza della legge medesima; e si è verificato nel senso che parecchi ufficiali del pubblico Ministero non hanno creduto di dover procedere per le contravvenzioni previste dall'articolo 141 del regolamento sanitario se non sopra denuncia dei sindaci.

Io reputo per primo erroneo siffatto modo d'in-